

Nicandro Volpe
Gabriella Di Pietro
Annarita Pizzuto
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Campobasso, 09 maggio 2017

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
AL SEGRETARIO GENERALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E p.c. AI CONSIGLIERI COMUNALI

Piazza Vittorio Emanuele n.29
86100 CAMPOBASSO (CB)

Oggetto: Esposto Consigliere Gravina - Determinazioni.

Con la presente, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campobasso, Nicandro Volpe, Annarita Pizzuto e Gabriella Di Pietro, nominati con delibera C.C. n.29 del 23 settembre 2016, messo a conoscenza in data 6/04/2017 dell'esposto del Consigliere Gravina datato 31/03/2017, che mette in rilievo una violazione al disposto dell'art.208 del D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni ricevute il 04/05/2017 dal Responsabile del servizio finanziario, riassume i termini della questione e si determina in merito. Le irregolarità segnalate attengono a due aspetti particolari:

- L'uso dell'autovettura, tg. FA201LT immatricolata in data 20/04/2016, per finalità non connesse all'uso annotato sul documento di circolazione n. CD 0518154: "*autoveicolo ad uso esclusivo del comune di Campobasso – Polizia Municipale*";
- La variazione della destinazione d'uso dell'autovettura, non più della Polizia Municipale ma ad "*uso esclusivo del comune di Campobasso*".

Preliminarmente, occorre considerare il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie e, a tal proposito, assume rilievo il disposto di cui all'art. 208 del D. Lgs. N.285/1992 e s.m.i., che espone le linee guida dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada.

Per volontà del legislatore, espressa nel citato art.208, le entrate derivanti da sanzioni stradali hanno una destinazione parzialmente vincolata (50%) e tale vincolo introdotto *ex lege*, è teso a garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali.

La disciplina esaminata, contenente un vincolo di legge che limita l'autonomia finanziaria dell'Amministrazione circa l'utilizzo delle risorse in esame, risponde ad una duplice ratio:

- da un lato, vincolare una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, ad interventi diretti ad una serie di specifiche finalità ivi previste, in generale connesse al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'educazione degli utenti, che attraverso azioni tese a rendere più sicuro l'utilizzo delle vie pubbliche;
- dall'altro, non consentire la totale destinazione a spese correnti che presentino il carattere della stabilità e della ricorrenza, di entrate per loro natura aleatorie, quali quelle dipendenti da sanzioni amministrative pecuniarie che, a fronte di comportamenti maggiormente rispettosi delle regole della circolazione stradale da parte degli utenti, potrebbero decrescere sino a scomparire; il legislatore ha quindi posto un vincolo sulla metà delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, imponendo per esse una destinazione specifica, con ciò implicando che solo una parte di esse possa essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione per spese correnti o in conto capitale.

Sulla base del doveroso richiamo normativo, il Collegio, in ordine alla prima problematica evidenziata nell'esposto del Consigliere Gravina, tenuto conto della risposta del Sindaco nella nota 007185 di riscontro al Prefetto di Campobasso e delle schede di utilizzo dell'autovettura per il periodo 04/05/2016 – 26/07/2016 e 01/08/2016 – 31/08/2016, ne riscontra l'utilizzo ripetuto per finalità istituzionali; l'autoveicolo nel periodo di osservazione era nella disponibilità della Polizia Municipale ma non munito di targa speciale e di allestimenti esterni.

Nell'atto prodromico all'acquisto l'Amministrazione di Campobasso poneva a base della motivazione per l'acquisto dell'autoveicolo da destinare al Corpo di Polizia Municipale: *“un veicolo privo di allestimenti da poter usare per servizi particolari come accompagnamento minori presso strutture fuori dal territorio comunale e per tutti gli altri usi che potrebbero richiedere un veicolo civile”*.

Il Collegio evidenzia che dal punto di vista contabile l'Ente nel 2015 ha correttamente annotato nelle scritture contabili, in appositi capitoli di entrata, i proventi di cui al citato art. 208 e, correlativamente, la destinazione in appositi

capitoli di spesa. Con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 23/07/2015 ha determinato la destinazione dei proventi da sanzioni stradali ai sensi dell'art.208, comma 4, del D. Lgs. n.285/1992 come modificato dalla L. n.120/2010, e con delibera n. 233 del 26/11/2015 ne ha adeguato gli importi in conseguenza della variazione generale di assestamento di bilancio.

L'acquisto dell'autovettura, targata FA201LT, è avvenuto stante alla Determinazione n. 41 del 21.12.2015 del Servizio Polizia Locale con l'utilizzo dei proventi dell'art.208 del Codice della Strada, impegnando la somma sul cap. 8950/1 finanziato dai proventi delle sanzioni CdS a destinazione vincolata di cui alla lettera B) ed è stata pagata con Determina Dirigenziale n.45 del 05/05/2016.

Con la variata destinazione d'uso dell'autovettura, autorizzata previa dichiarazione del Dirigente dell'Area Organizzazione, Indirizzo e Controllo, con l'annotazione sul libretto di circolazione "*autovettura ad uso esclusivo del Comune di Campobasso – autovettura per trasporto di persone*", l'auto di cui si discute, tg. FA201LT, non era più nella disponibilità esclusiva della Polizia Municipale.

Sul punto, si osserva che la verificata variazione della destinazione d'uso comporta un'*irregolarità contabile*, considerato che l'acquisto della stessa è avvenuto con i proventi vincolati di cui all'art.208 del Codice della Strada.

La variazione di destinazione d'uso di un autoveicolo acquistato con i proventi vincolati di cui al citato art. 208 del Codice della Strada non è mai autorizzabile, in quanto si concretizzerebbe, in tal caso, il mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge.

Tanto premesso, il Collegio fa presente che l'acquisto di autovetture, al di fuori degli utilizzi di fondi vincolati di cui all'art. 208, non è libero o discrezionale per l'Ente, atteso che il comma 143 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ha introdotto il divieto di acquisire autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto automobili fino al 31.12.2014. Tale divieto è stato poi prorogato di anno in anno e posticipato al 31.12.2016 dal comma 636 dell'art. 1 della Legge 208/2015. Il successivo comma 144 fa salvi dal divieto gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, introducendo un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle previste dal D.L. 78/2010, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire livelli essenziali di assistenza.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'ente e rispetto alle argomentazioni addotte, in base alle quali l'acquisto dell'auto è stato effettuato con l'utilizzo della parte

libera delle somme provenienti dalle sanzioni del Codice della Strada, il Collegio non può che rilevare una contraddizione con gli atti formali propedeutici all'acquisto dell'automezzo che indicano nei fondi di cui all'art. 208 Cds lettera B) la risorsa a copertura della spesa.

Le altre spese rappresentate nei chiarimenti forniti come riconducibili alle finalità della lettera B), ad eccezione degli importi di cui ai capitoli 8950/2 e 8950/3, risultano invece agli atti formalmente impegnate su altri capitoli privi di vincolo di destinazione.


Anche se dal punto di vista sostanziale le spese effettuate potrebbero rientrare nei limiti normativi, il Collegio, per quanto di propria competenza, non può che riscontrare che permane una divergenza tra le argomentazioni addotte e gli atti amministrativi e contabili relativi all'acquisto dell'auto in questione.

Rappresentati i fatti come sopra evidenziati ed espresse le proprie considerazioni in merito, il Collegio ritiene che, ai fini dell'accertamento definitivo di eventuali irregolarità contabili e violazioni di legge, della vicenda debba essere interessata la Magistratura contabile.

Si allegano:

- All. A) - Nota di riscontro del Dirigente Dott. Iacobucci del 03.05.2017;
- All. B) - Estratto della Delibera di Giunta n. 233 del 26/11/2015 (Tabella A).

Il Collegio dei Revisori



ALL. TO A)

CITTA' DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod. Fisc. Part. Iva: 00071560700- Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it – E-mail: urp@comune.campobasso.it – Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Iacobucci

Telefono: +39 0874 4051 PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Campobasso

Indirizzi pec:

nicandro.volpe@odcec.legalmail.it;

gabrielladipietro@pec.it;

annarita.pizzuto@pec.commercialisti.it;

Al Sig. Sindaco
Antonio Battista

Al Sig. Segretario Generale
Avv. Franca Colella

Loro Sedi

Oggetto: Istruttoria del Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'esposto del consigliere comunale Roberto Gravina. Riscontro nota prot. n. Rag.105 del 13.04.2017.

In riscontro alla richiesta di eventuali chiarimenti, osservazioni e documentazione aggiuntiva con riferimento all'esposto del Consigliere Avv. Gravina del 31/03/2017 su una presunta violazione circa l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. irritualmente formulato a codesto Collegio, si espone quanto segue.

In primo luogo si fa osservare che quest'ultimo ha preferito non rispettare la logica procedurale per la quale sarebbe stato auspicabile effettuare la richiesta di chiarimenti dapprima alle strutture comunali che avrebbero potuto esaudire la sua "sete di verità e trasparenza" e, solo successivamente, laddove non soddisfatto, rivolgersi all'organo di collaborazione del Consiglio Comunale o ad altri organi esterni ivi inclusi, naturalmente, quelli inquirenti.

In sede di esposto il consigliere Gravina lamenta violazione della disposizione di cui all'art. 208 del C.d.S. in relazione all'acquisto dell'autovettura targata FA201LT per variazione/aggiornamento della carta di circolazione per cui il veicolo avrebbe perso la funzione per la quale veniva acquistato non essendo più in dotazione alla Polizia Municipale.

In via preliminare e prima di fornire specifiche osservazioni e risposte, si ritiene di dover svolgere alcune considerazioni di carattere generale senza le quali non si riuscirebbe a focalizzare la problematica posta all'attenzione.

Il dettato normativo e, quindi, l'interpretazione alle specifiche disposizioni contenute nell'art. 208 del D.Lvo 30/04/1992 n. 285 hanno subito, dal 2010, ad opera della L. n. 120 del 29/07/2010, integrazioni sostanziali tali da ampliare la categoria delle spese finanziabili con i proventi derivanti da violazioni delle norme del codice della strada con vincolo di destinazione. La previsione normativa di destinazione vincolata di parte delle somme introitate assume carattere derogatorio al principio generale dell'unità del bilancio, sulla base del quale tutte le entrate coprono

COMUNE DI CAMPOBASSO - PROTOCOLLO GENERALE N. 18441 DEL 03-05-2017

COMUNE DI CAMPOBASSO - PROTOCOLLO GENERALE N. 19767 DEL 09-05-2017

indistintamente tutte le spese ed imponendo, quindi, limiti all'autonomia finanziaria degli Enti locali senza che, ad oggi, siano stati posti rilievi di legittimità costituzionale.

Il dettato normativo dell'art. 208 del C.d.S., prescrivendo dei limiti sia quantitativi di destinazione (pari al 50% del totale introitato) che qualitativi (cfr. lettere a) b) e c) co. 4 e 5 dell'art. 208) autorizza, al contrario, l'utilizzo delle maggiori somme riferite agli introiti "de qua" e superiori ai limiti richiamati, per finanziare le spese non finalizzate ad accrescere la sicurezza sulle strade.

D'altro canto giurisprudenza e orientamenti unanimi delle varie Sezioni di Controllo delle Corti dei Conti regionali, oltre ad affermare la discrezionalità dell'utilizzo delle somme superiori al limite di cui all'art. 208 C.d.S. anche per altre finalità, raccomandano la destinazione e l'utilizzo delle stesse in rapporto alla concreta "realizzabilità" ricorrente delle somme accertate per interventi straordinari e per spese correnti non ripetibili e in conto capitale.

Quanto detto sopra è stabilito ad esclusivo scopo della salvaguardia degli equilibri di bilancio attuali e futuri.

Resta inteso che solo un'adeguata serie storica ed un'attenta analisi gestionale possono fornire informazioni per la determinazione del consolidamento (dell'*an*) delle entrate riferite alle violazioni del C.d.S.. Nessuna altra impostazione e considerazione può essere svolta in modo "astratto" senza essere suffragata da dati reali, sui quali si basa l'esercizio della discrezionalità amministrativa propria dell'Ente circa la destinazione delle somme anche a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Pur sorvolando, al solo fine di non tediare l'interlocutore, sulla lettura sistemica delle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 208 in parola, ci soffermiamo sulla lettera b) della stessa per la quale il Collegio dei Revisori è stato interessato dall'esposto del consigliere Avv. Gravina.

La questione, quindi, va vista alla luce delle modifiche apportate dalla L. n120/2010 individuando, in particolare, le spese da finanziare rientranti nella categoria di cui alla lett. b) dell'art. 208 C.d.S. pari al 25% della quota (50% del totale) e riferite "al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale".

Con riferimento, pertanto, al tenore letterale della norma si osserva che:

- 1) La legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa.

L'utilizzo vincolato dei proventi, infatti, è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di Polizia Locale.

Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio.

Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi riguarda le dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme, mentre l'uso del termine "attrezzature" induce a ritenere ammissibili anche quelle spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia Locale. La questione specifica è stata affrontata, nel tempo, da alcune Sezioni di controllo della

Corte dei Conti (cfr SS.RR. Regione Siciliana-deliberazione n. 20 del 17/09/2008; Sezione Toscana- deliberazione n. 104 del 15/09/2010; Sezione di controllo Lombardia n. 274 del 03/07/2013; Sezione di controllo Marche n. 73 del 18/11/2013; SS Regione Sicilia deliberazione n. 74/2016).

Alla luce delle considerazioni svolte nell'ambito delle deliberazioni sopraelencate, l'interpretazione evolutiva della norma di cui all'art. 208, comma 4, lett. b) del C.d.S. fa rientrare *de plano* nella nozione di "attrezzature": divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili, telefonia mobile ecc... Il concetto di "attrezzatura", infatti, comprende tutto quanto costituisca "dotazione strumentale anche non materiale dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto, ragionevolmente e logicamente, ad un incremento del fabbisogno di tali attrezzature;

- 2) Si evidenzia, inoltre, che la locuzione "anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature" mostra, *a contrario*, l'intenzione del legislatore di allargare la possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di mezzi strumentali all'attività del servizio di polizia stradale (come automezzi o altri mezzi tecnici che sono esplicitamente richiamati dalla norma), ma anche attraverso altri strumenti non "materiali", purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni; tale nuova norma, quindi, non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine.

L'interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. Sul medesimo presupposto sarebbe ammessa la possibilità di finanziarie, con i proventi in questione, il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'Ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio della Polizia municipale nonché assunzioni di personale stagionale e/o a progetto.

- 3) Occorre, inoltre, evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma debba trovare connessione, invero, con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.

Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b), il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "anche" mediante le spese di che trattasi. Ne consegue che l'Amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 C.d.S. per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.

In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, sull'accertamento della *ratio legis*, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato entriamo nel merito della questione per verificare se sia stato rispettato amministrativamente e contabilmente il dettato normativo e se tutt'ora è rispettato.

Dalla disamina di quanto evidenziato nella nota prot.n.105/Rag. del 13/04/2017 del Collegio dei Revisori dei conti, all'atto dell'acquisto degli automezzi tutto rispondeva a norma. Facile sarebbe stato, dalla documentazione presentata per l'esposto, dimostrare che la somma di € 17.800,00 destinata per l'acquisto dell'autovettura targata FA201LT era già stata assorbita abbondantemente dalle spese effettuate per le finalità della lettera b) di cui si è discusso in precedenza e come di seguito rappresentate:

Acquisto Hardware Polizia Locale	€ 4.981,98	Cap. n. 8950/3
Acquisto Software Polizia Locale	€ 11.940,40	Cap. n. 8950/2
Cancelleria e stampati	€ 7.823,97	Cap. n. 2840
Libri e pubblicazioni	€ 497,00	Cap. n. 2840/3
Spese per visure	€ 11.392,04	Cap. n. 3050
Pagamento facilitato Multe	€ 2.635,20	Cap. n. 3052
Rimborso violazione Codice della Strada	€ 865,40	Cap. n. 3087
Lavoro straordinario	€ 29.414,45	Cap. n. 2760/1
Turnazione	€ 70.887,09	Cap. n. 2760/2
Particolari responsabilità	€ 10.199,93	Cap. n. 2760/3
Oneri riflessi	€ 26.308,83	Cap. 3085/2
Irap	€ 9.195,79	Cap. n. 3085/2
TOTALE	€ 186.112,08	

Come si evince la lettera b) assorbe da sola il 50% dei proventi di cui all'art. 208; se a questi vengono sommate le spese sostenute per le finalità di cui alle lett. a) ed c) della medesima norma, si può certificare che il totale delle spese è stato finanziato non solo con i proventi in esame, ma anche con altre risorse libere dell'Ente.

Invero l'Amministrazione comunale, in ossequio al concetto di correttezza e trasparenza tanto "bloggato sui siti internet", vuole richiamare l'attenzione sia del Consigliere comunale denunciante sia del Collegio dei Revisori, che in data 26/11/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 233, in relazione all'adeguamento delle poste di bilancio con riferimento alla variazione generale di assestamento, si operava un riadeguamento delle poste di entrata e spesa secondo la tabella A, allegata alla citata deliberazione.

Da tale tabella si evince che per le entrate veniva previsto un importo di € 458.000,00 con una variazione aggiuntiva di € 58.000,00 rispetto alle previsioni iniziali, con conseguente rideterminazione della parte vincolata in complessivi € 229.000,00. In sede di consuntivo, a fronte della somma accertata, venivano incassati solo € 422.299,35; la differenza, pari a 35.700,65, confluiva nel fondo crediti dubbia esigibilità. Ne consegue che la quota vincolata da rendicontare è pari ad € 211.149,67 di cui € 52.787,41 per gli acquisti di cui alla lett. b) e pari a circa ¼ di quanto speso ed evidenziato nell'elenco sopra riportato.

A questo punto possiamo certificare che l'acquisto dell'auto in parola è stato sì finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.S. (art. 208), ma con la parte non vincolata.

E, comunque, l'Ente, in ossequio al principio di sana gestione, ha destinato tali somme per un acquisto non ricorrente e in conto capitale.

Appare, quindi, chiaro e lapilissiano che in sede di acquisto dell'auto in parola, essendo la procedura a contrarre iniziata l'11/12/2015 e conclusa con determinazione dirigenziale n. 3258 del 21/12/2015 (nr.settore 41) a ridosso della variazione generale di assestamento, venisse dichiarata per "servizi particolari" come accompagnamento minori presso strutture fuori territorio comunale e per tutti gli altri usi che potrebbe richiedere un veicolo civile, quindi privo di allestimenti.

Si evince che l'acquisto era finalizzato, così come dichiarato, per fini di assistenza sociale (accompagnamento minori) e di sicurezza e ordine pubblico in quanto l'uso del veicolo da parte del Sindaco, in quanto capo della Polizia Municipale nonché nella funzione di ufficiale di governo (art. 54 del d.lgs. n. 267/2000), e/o da parte di funzionari da esso delegato, rientra in tale fattispecie.

L'acquisto, dunque, dell'autovettura rientra pienamente nella deroga di cui all'art. 6 c. 14 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. quali, da ultimo, quella di cui all'art. 1 co. 636 della L. 208/2015 che ha prorogato l'efficacia delle previsioni iniziali al 31/12/2016.

A questo punto:

- La paventata violazione dell'utilizzo dei fondi vincolati dell'art. 208 del C.d.S. non sussiste;
- Non sono state commesse false rappresentazioni contabili;
- Non sono stati minati i principi di corretta e sana gestione ed è sempre assicurato l'equilibrio di bilancio;
- E' stato rispettato quanto previsto dal dettato normativo sul divieto di acquisto di autovetture salvo le deroghe previste;
- Non si è determinata nessuna variazione d'uso dell'autovettura in parola, anzi, con il cambio di denominazione, si è ricondotto lo stato di diritto a quello di fatto;
- Non vanno invocate elevazioni di sanzioni prefettizie in quanto l'uso dell'auto è dell'istituzione comunale non essendo stata acquistata quale auto di servizio ed allestita per la Polizia Municipale. A tal proposito, si evidenzia che il patrimonio dell'Ente è unitario e l'intestatario non può che essere "Comune di Campobasso", a prescindere dall'assegnazione ad un servizio specifico che ne può comportare una "modalità d'uso particolare" (vedi, ad es., scuolabus).

Per tutto quanto rappresentato si chiede a codesto spett.le Collegio di voler inoltrare la presente, unitamente alle proprie considerazioni, al Consiglio Comunale ed agli organi che riterranno di voler interessare al fine di chiarire gli elementi della problematica. Si evidenzia che, a parere di chi scrive, il Collegio con le attribuzioni e funzioni dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e, quindi, l'esposto del singolo consigliere non può essere trattato bilateralmente, ma va contestualizzato all'interno di una volontà del Consiglio Comunale quale organo legittimato a richiedere pareri al Collegio, fermo restando le facoltà ispettive dell'organo.

Tanto si doveva per doverosa informazione.

Il Dirigente
Dott. Antonio IACOBUCCI
(documento firmato digitalmente)

ALL TO B)

DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI STRADALI - ART.208 COMMA 4 D.LGS. N. 285/1992 NOVELLATO DALLA LEGGE N. 120/2010

Previsione di incasso - anno 2015 euro 458.000,00 - 50% dei proventi per destinazione vincolata - anno 2015 euro 229.000,00

CAPITOLO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI SPESA
5250/1	102	SEGNALETICA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.500
5250/2	102	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	5.000
5250/3	102	ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA	4.000
5250/4	102	ACQUISTO VERNICI PER SEGNALETICA STRADALE	2.000
5290	103	SEGNALETICA MANUTENZIONE IMPIANTI	32.250
5251	102	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	10.000
5330	103	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE	1.500
TOTALE LETT. A)			57.250

Letto B) Potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (25%)

8950/3		VV.UU. ACQUISTO HARDWARE	5.000
8950/2		VV.UU. ACQUISIZIONE SOFTWARE	12.000
8950/1		VV.UU. ACQUISIZIONE AUTOVEETTURE	40.250
TOTALE LETT. B)			57.250

Letto C) Miglioramento della sicurezza stradale (50%)

5329	103	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	32.750
5331	103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	5.000
5320	103	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	76.750

TABELLA A)

TOTALE LETT. C)			114.500
TOTALE			229.000